

Comune di Colletterto Giacosa (Torino)

Estratto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.11.2013 - Approvazione variante parziale al P.R.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

(omissis)

2. di recepire le osservazioni procedurali espresse dalla Provincia di Torino – Servizio Urbanistica con D.D. n. 47/36909/2013 protocollate presso questo Ente in data 26.09.2013 con il num. 4168;

3. di approvare, per i motivi meglio specificati in premessa, il progetto definitivo di variante parziale del PRGI redatta ai sensi dei commi da 5 a 8 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. definita come variante parziale n. 3 alla variante Comunale del P.R.G.I. vigente redatta dall'arch. Enzo Vigo e depositata al protocollo dell'Ente in data 24.10.2013 con il num. 4629 costituita da:

- Tavola TP 2 – planimetria generale del piano regolatore scala 1:5000
- Tavola TP 3.1 – sviluppo del Piano Regolatore relativo alle aree urbanizzate ed urbanizzande e ai dintorni di pertinenza ambientale scala 1:2000
- Tavola TP 3.3. - sviluppo del Piano Regolatore relativo alle aree urbanizzate ed urbanizzande e ai dintorni di pertinenza ambientale scala 1:2000
- Tavola TP 4 – vincoli di inedificabilità e di tutela ambientale scala 1:5000
- Relazione Illustrativa
- Norme Tecniche di attuazione

4. di dare atto che:

- il progetto definitivo di variante al P.R.G.I. in oggetto risulta compatibile con il Piano di Classificazione acustica come dichiarato dall'arch. Enzo Vigo, estensore della variante parziale
- il progetto definitivo di variante al P.R.G.I. in oggetto risulta compatibile con la carta di sintesi vigente come dichiarato dall'arch. Enzo Vigo, estensore della variante parziale
- il progetto definitivo di variante al P.R.G.I. adottato con la presente deliberazione può essere considerato variante parziale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto:

a) non interessa l'intero territorio comunale

b) non interessa l'impianto strutturale, urbanistico o normativo del PRG con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

c) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

d) non riduce la quantità globale delle aree per servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di legge;

e) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre ai valori minimi di legge;

f) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;

g) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico ricettive, in misura superiore al 6 per cento (dato atto che il Comune di Colletterto Giacosa ha una popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti);

h) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

i) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., nonché norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

- la variante parziale in oggetto rispetta i parametri di cui ai punti d) e),f) e g) anche con riferimento alle precedenti varianti parziali n. 1 e n. 2 nelle quali non era stata variata la capacità insediativa riferita alla variante generale comunale del P.R.G.I. approvata dalla Regione Piemonte con deliberazioni di G.R. n. 6-9088 del 28/04/2003;
- la variante parziale in oggetto rientra nella tipologia della Varianti parziali escluse dalla VAS (ed anche dalla preventiva verifica di assoggettabilità); l'esclusione dall'assoggettamento alla procedura VAS è accertata in quanto, nel complesso delle operazioni previste ricorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) la variante non reca la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;
 - b) la variante non prevede la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'art. 14 comma 1 numero3), lettera dbis) della L.R. 56/77 e s.m.i.;
 - c) la variante non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;
 - d) la variante non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
 - e) la variante non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico in vigore;
- l'approvazione, secondo i disposti del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., spetta al Consiglio Comunale;
- il 9° comma dall'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. mette in evidenza quali varianti parziali devono essere assoggettate a procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e che tal proposito l'arch. Enzo Vigo ha specificato per iscritto, con apposita dichiarazione il perché la presente procedura è esclusa dalla procedura;
- il Comune di Colletterto Giacosa è classificato in zona sismica "4" Classi a bassa sismicità e quindi in applicazione della circolare del presidente della Giunta Regionale 27.04.2004 n. 1/DOP non vige l'obbligo del parere dell'Ufficio Tecnico Regionale di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380 e s.m.i.;
- la presente variante non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21.07.2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e con i progetti sovracomunali così come stabilito nel 1° comma del deliberato della D.G.P. n. 653-36284 2013
- la presente deliberazione, unitamente agli elaborati cartografici e normativi relativi, sarà trasmessa ai competenti settori della Provincia di Torino e della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 così come integrato dall'art. 4 della L.R. 1/07
- la presente approvazione è effettuata sulla base delle disposizioni transitorie di cui al comma 3 dell'art. 89 della L.R. 3/2013;